



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

Referto 2019

SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ART.1 COMMA 14 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 5 APRILE 2013..

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

Il citato D.L. 174/ 2012 ha demandato agli enti locali la disciplina del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, specificando che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Il Comune di Foza (VI) , in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte dei Responsabile del

Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Il D.L. 174/ 2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione"

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

Questo Comune (dimensione demografica: n. 693 abitanti al 31.12.2017) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4;**

Il Consiglio Comunale di Foza con provvedimento n. 5 del 1° febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 12 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

L'art. 5 del citato regolamento comunale, in conformità a quanto disposto dal D.L. 174/2012, disciplina le modalità di controllo successivo :

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.*

2. *Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate in misura pari al 100 per cento per ciascun Servizio.*

3. *Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*

4. *Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:*

- o rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- o correttezza e regolarità delle procedure;
- o correttezza formale nella redazione dell'atto.

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con apposite circolari si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che il Comune su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012 , n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune di Foza è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina .

L'aggiornamento 2014 del Piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01. 2014 e, successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26 gennaio 2015, con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 22 gennaio 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14 febbraio 2017; con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 26.01.2018;

L'art. 4 del PTPC individua i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e demanda in particolare al Responsabile del servizio prevenzione la verifica periodica la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle aree di attività a rischio di cui all'art. 2) del piano specificando che in ogni caso il controllo avviene con le modalità e la tempistica previsti nel controllo di regolarità amministrativa successivo di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2013.

Pertanto il controllo di cui al D.l. 174/ 2012 rappresenta una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 che il Comune ha posto in essere assieme alle altre previste nel Piano (formazione – trasparenza – tutela del dipendente che segnala illeciti – rotazione dei dirigenti)

Nel corso del 2019 il Segretario comunale ha redatto n. 1 verbali di controllo successivo sulle determinazioni () con le seguenti risultanze :

Segreteria / Affari Generali RG n. 5/ RP. 1; 11/2; 8/3, 18/4; 14/7; 20712; 34/19; 35/20; 39/22; 45/23; 199/37; 13/6; 15/8; 12/5; 7/2; 57/33

**Servizio Tecnico :45/7 - 50/11 – 51/12 – 53/13-32/7-43/10-38/9-37/8-41/6-4/2-28/4-21/3-6/3-10/2
27/5 31/6**

Servizio Finanziario 3/1

come risultano pubblicate nel sito informatico del Comune di Foza Sezione Albo pretorio

COMUNICA

esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

In ordine alla determinazione n. 24 del 12.02.2018 relativa all'acquisto di 4 pneumatici invernali per il mezzo comunale FIAT Ulysse si rileva che, pur essendosi aggiudicata la fornitura al prezzo più basso indicato dalle ditte interpellate, non risulta che si sia effettuata la comparazione tra prodotti omogenei per marca e tipologia .

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE L'ILLECITO (Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato **“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”**

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema *hardware* e *software*).

L'A.N.A.C. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

“.. la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 80 del 28.12.2015, su proposta del responsabile del servizio di prevenzione, ha deciso di attribuire a tutti i dipendenti del comune, a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere posta all'ingresso del Municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

Con la presente viene quindi trasmesso il codice personale che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al responsabile delle prevenzione per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011.

Il dipendente avrà cura di custodire personalmente tale codice e qualora andasse smarrito potrà chiederne uno nuovo al responsabile della prevenzione .

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

FORMAZIONE PERSONALE LEGGE N. 190/2012

In ordine alla necessità di continua formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione , per l'anno 2019 il RPCT ha individuato le seguenti materie :

- ***Analisi delle parti nel processo penale ,***
- ***L'analisi dell'inter processuale di casi giudiziari afferenti al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.)***
- ***L'analisi dell'inter processuale di casi giudiziari afferenti al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)***
- ***Le responsabilità nell'Ente locale in ordine ai reati stradali e le verifiche preventive e successive rimesse al personale comunale in ordine ai programmi di viabilità approvati dall'Ente Locale .***

La formazione è stata curata dall'avvocato penalista Rosario Tucci del Foro di Vicenza in modo da consentire la analisi dei vari istituti con taglio dottrinale e pratico con riferimenti alla giurisprudenza formatasi nell'applicazione di quella parte del codice che verte sui delitti contro la P.A.

La formazione è assicurata con conferenze tenute dal professionista sopra citato , e senza oneri per il comune, nella sala consiliare di Cassola a partire dal mese di novembre 2019

Il corso è interamente registrato ed i files audio vengono messi a disposizione dei funzionari che per motivi di servizio o vari non potranno essere presenti in sala consiliare .

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2013.

Il segretario generale
dr. giuseppe gianpiero schiavone